

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1580

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOZZI

Presentata il 30 giugno 1977

Concessione del ritardo della prestazione del servizio
alle armi agli alunni dei corsi pluriennali di formazione
professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 31 maggio 1975, n. 191, ha dettato nuove norme per il servizio di leva. All'articolo 20 essa ha previsto, giustamente, la possibilità della concessione del ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace agli studenti universitari ed a quelli che frequentano gli istituti di istruzione di secondo grado statali, legalmente riconosciuti o parificati. Per questi ultimi il ritardo è possibile fino al compimento del ventiduesimo anno di età.

La *ratio* di tale normativa va ricercata nella necessità di evitare ai giovani studenti il danno che ad essi potrebbe derivare dall'adempimento dell'obbligo militare comportante l'interruzione degli studi o, comunque, della frequenza scolastica, per lo più in prossimità della conclusione degli studi stessi. Senonché, la citata legge del 1975 non ha preso in considerazione ai fini in questione i giovani che frequentano le scuole di formazione professionale istituite dalle Regioni. Probabilmente perché, in linea di massima, questi giovani iniziano i

corsi di formazione professionale, solitamente triennali, subito dopo la scuola dell'obbligo, per cui completano la frequenza dei corsi stessi entro il sedicesimo anno di età.

Tuttavia, sono molti coloro che iniziano i corsi di formazione professionale dopo alcuni anni dall'adempimento della scuola dell'obbligo, oppure che hanno accumulato anni di ritardo nella scuola medesima, e che sono chiamati ad assolvere il servizio militare prima o al momento della conclusione del corso di formazione professionale, con tutte le conseguenze negative che è facile immaginare.

La presente iniziativa legislativa vuole venire incontro alle esigenze di questi giovani, evitando che dalla chiamata alle armi essi possano restare danneggiati nell'adempimento degli studi di formazione professionale. Ad essi, pertanto, colmando una carenza della legislazione vigente, viene estesa la possibilità della concessione del ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al compimento del ventiduesimo anno di età.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace può essere concesso, alle stesse condizioni richieste per gli alunni di istituti di istruzione di secondo grado e fino al compimento del ventiduesimo anno di età, agli arruolati che frequentano i corsi pluriennali di formazione professionale istituiti dalle Regioni.